

Secondo le *Linee Guida in materia di organizzazione interna antiriciclaggio* della **Banca d'Italia**, la più importante Sezione è quella dedicata *alla Funzione Antiriciclaggio, ai suoi compiti oltre che ad i suoi Responsabili*.

Infatti il **Soggetto obbligato** è tenuto a *nominare un Responsabile della Funzione Antiriciclaggio che abbia i requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e con requisiti pari a quelli previsti per i responsabili delle altre Funzioni di controllo, in particolare quello della Funzione Compliance* (molti Istituti, infatti, fanno coincidere le due figure di controllo).

La funzione dovrà porre particolare attenzione all'adeguatezza dei Sistemi e delle Procedure interne nei campi dell'*adeguata verifica della Clientela, della registrazione, dei sistemi di rilevazione/valutazione/segnalazione delle operazioni sospette*. Almeno una volta l'anno dovrà presentare (agli Organi di supervisione strategica) una *relazione sulle iniziative prese, sulle disfunzioni rilevate con relative azioni correttive e sulle attività formative*.

Altra attività consiste nel *offrire consulenza/assistenza agli Organi aziendali ed all'Alta Dirigenza* (compresa la valutazione di propria competenza nei casi di prodotti/servizi nuovi). In più vi è la *collaborazione all'individuazione degli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione/contrasto dei rischi di riciclaggio e la verifica continua della loro efficacia*. Punto fondamentale è la *responsabilizzazione del Personale (dai vertici e dipendenti ai collaboratori esterni)* in quanto un sistema di prevenzione efficace richiede collaborazione interna e coinvolgimento di tutte le parti del Soggetto obbligato stesso.

All'interno della **funzione antiriciclaggio** di particolare importanza è la figura del **Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette** i cui requisiti sono pari a quelli del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e con ancora più valenza. E' stato, inoltre introdotto l'*obbligo di valutazione delle operazioni sospette delle quali si sia venuto a conoscenza anche indipendentemente da una segnalazione di primo livello*.

All'interno della V Direttiva europea antiriciclaggio si trova, anche, la sistematizzazione dei compiti e del ruolo dei punti di contatto centrale (sotto vigilanza della Banca d'Italia) dei quali devono, obbligatoriamente, servirsi le Banche, gli Istituti di pagamento e gli Imel comunitari che prestino servizi in Italia